



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI CHIANOCCHIO PER L'UTILIZZO PERSONALE
EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 ALL'AREA VIGILANZA.

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di giugno, alle
ore 09.45 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
ALLASIO Anna Maria	- SINDACO	Presente
FUCILE Ivano Antonio	- VICESINDACO	Presente
RICHIERO Arianna	- ASSESSORE	Assente
SOFFREDINI Gabriella	- ASSESSORE	Presente
MALACRINO' Pasquale Andrea	- ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Maria
Grazia MAZZOLARI*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco.

Rilevato che:

l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono realizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e di tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

Dato atto che si rende necessario provvedere all'utilizzo di personale di altri Comuni per le gravi carenze di organico dell'Area Vigilanza il Comune di Bussoleno e il Comune di Chianocco, con il consenso del dipendente interessato, pe le vie brevi, hanno raggiunto l'intesa circa l'attivazione di una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione dal 01/07/2016 al 30/09/2016 per 18 ore settimanali, al fine di sopperire alla carenza di organico dell'Area Vigilanza;

Richiamata la nota prot. 2531 del 17/06/2016 del Comune di Chianocco con la quale si comunica che il Comune medesimo con atto deliberativo di G.C. n. 34 del 31/05/2016 ha concesso il nulla osta per l'assegnazione temporanea del dipendente Bergamo Lorenzo Cat. D1 per n. 18 ore settimanali a favore del Comune di Bussoleno.

Gli uffici comunali preposti hanno redatto apposito schema di convenzione da approvare;

Considerato di procedere all'attivazione di una convenzione, anche al fine di conseguire una economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

Atteso pertanto l'opportunità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Chianocco e il Comune di Bussoleno al fine di definire i tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l'allegato schema di convenzione, composto da n. 8 articoli, e avente per oggetto "Convenzione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004,

per l'utilizzazione da parte del Comune di Bussoleno di personale dipendente del Comune di Chianocco" per il periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.01.2004 si configura quale "scavalco condiviso" e consiste nella prestazione che il lavoratore svolge presso ciascuno degli Enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattuale previsto;

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che questo Comune rimborserà al Comune di Chianocco le spese del dipendente in convenzione, atteso in ogni caso che tali oneri rientrano tra le spese di personale di questo Comune per il 2016;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione di servizi e nella fattispecie la corretta gestione dei servizi istituzionali;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE
MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Chianocco ed il Comune di Bussoleno avente per oggetto "Convenzione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004, per l'utilizzazione da parte del Comune di Bussoleno di personale dipendente del Comune di Chianocco" per il periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, formato da n. 8 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il Comune di Bussoleno provvederà a riconoscere al Comune di Chianocco, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione;
- 4) di dare atto che la convenzione ha durata dal 01/07/2016 al 30/09/2016;
- 5) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Chianocco e al dipendente interessato;

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.

Letto confermato e sottoscritto.

In originale firmati da:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Anna Maria ALLASIO) F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari a decorrere dal 27 GIU. 2016.

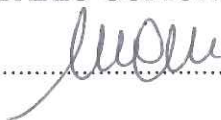
27 GIU. 2016
Il IL SEGRETARIO COMUNALE




DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 LUG. 2016.

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

13 LUG. 2016
Il IL SEGRETARIO COMUNALE




Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1

info@comune.bussoleno.to.it

pec:bussoleno@postemailcertificata.it

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSOLENO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIANOCCHO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilasedici presso la

sede

del Comune di Bussoleno

TRA

a) Il Comune di Chianocco rappresentato da _____ nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

E

b) Il Comune di Bussoleno rappresentato da _____ nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

PREMESSO

- Che l'art.14, comma 1, primo periodo, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;

- che il Comune di Bussoleno ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare , per il periodo dal **01/07/2016** al **30/09/2016**, e per una parte del tempo lavoro, pari a **18** ore settimanali, il Sig. **Bergamo Lorenzo** dipendente del Comune di Chianocco, inquadrato nella categoria D1;
- che il Comune di Chianocco ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto con nota n. 34 del 31/05/2016;
- che il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che la convenzione "definisce, tra l'altro , il tempo di lavoro in assegnazione . nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione dei oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa di cui sopra viene richiamata come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Chianocco assegna al Comune di Bussoleno il proprio dipendente Sig. **Bergamo Lorenzo**, inquadrato nella categoria D1, al fine di utilizzarlo per i fini istituzionali dell'ente, per il periodo **01/07/2016-30/09/2016**, per un tempo lavoro di **18** ore settimanali, all'interno delle ore del lavoro d'obbligo.

Art. 3

Il dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per le quali le funzioni stesse vengono svolte. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Chianocco previa acquisizione degli elementi necessari dal Comune di Bussoleno.

Art. 4

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici degli enti in misura pari a **50%** ovvero per **18** ore settimanali presso il Comune di Chianocco e ore **18** settimanali presso il Comune di Bussoleno. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

Sarà comunque compito delle singole Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Enti, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale):

Art. 5

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun ente. Le eventuali indennità spettanti al dipendente in base agli incarichi conferiti dagli enti utilizzatori, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, saranno determinate autonomamente, saranno corrisposte dal Comune di Chianocco, titolare del rapporto di lavoro, ma resteranno a totale ed esclusivo carico dell'ente che le ha attribuite.

Art. 6

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di Chianocco, titolare del rapporto stesso. Il trattamento economico complessivo spettante al dipendente ed ai relativi contributi previdenziali ed assistenziali saranno contabilizzati e liquidati dal Comune di Chianocco, il quale chiederà il rimborso della quota-parte a carico del Comune di Bussoleno, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 7

La presente convenzione ha durata dal **01/07/2016** al **30/09/2016** salvo proroga, da effettuarsi con atto dell'organo esecutivo almeno quindici giorni prima della scadenza.

La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per scioglimento consensuale ovvero a richiesta di uno degli enti convenzionati. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di quindici giorni dalla formale comunicazione dell'altro ente della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

La convenzione potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato agli enti convenzionati. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno della formale comunicazione del dipendente.

In caso di recesso in cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività a tempo pieno presso il Comune di Chianocco.

Art. 8

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto , approvato e sottoscritto

Per il Comune di Chianocco

Per il Comune di Bussoleno
